

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Notifica della cartella esattoriale - Produzione - Tardiva costituzione in giudizio del concessionario - Acquisizione d'ufficio - Doverosità - Condizioni.

In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022 (Rv. 665467 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_421

Corte

Cassazione

24813

2022